

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA CALCIO
COMITATO REGIONALE
TOSCANO



Stagione Sportiva 2008/2009

Comunicato Ufficiale n° 37

<u>Sommario:</u>	
<u>Delibera Commissione Nazionale</u>	Pag. 3
<u>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 4
<u>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 5
<u>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 6
<u>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 7
<u>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 8
<u>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 9
<u>Norme partecipazione nazionale 2009/2010 e circolare 31 maggio 2009</u>	Pag. 10

Firenze, 24 giugno 2009

SITO INTERNET REGIONALE



www.legacalciouisptoscana.it

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze
telefono: 055 432055 - fax 055 4249936

calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalciouisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Arturo	ALBERTI	Comitato di	Massa
Alessandro	BALDI	Comitato di	Firenze
Natale	BARSOTTI	Comitato della	Versilia (LU)
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato della	Livorno
Luca	CASCINI	Comitato di	Pistoia
Roberto	CELLAI	Comitato di	Empoli
Sabina	PICCIONI	Comitato di	Prato
Pasquale	COCCO	Comitato della	Valdera (PI)
Renzo	DONASOLDI	Comitato della	Zona del Cuoio (PI)
Giorgio	FUCINI	Comitato di	Arezzo
Gabriele	MADDII	Comitato di	Siena
Luca	MANZI	Comitato di	Valdicecina
Paris	MONI	Comitato di	Pisa
Silvia	SARCOLI	Comitato di	Grosseto
Vanessa	SPERA	Comitato di	Empoli

Presidente:

ALESSANDRO BALDI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cellai Roberto, Moni Paris, Maddii Gabriele, Alberti Arturo

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario

Fabio Sgrò

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Roberto Cellai

Gruppo di Lavoro

Paris Moni, Barsotti Natale, Vanessa Spera, Luca Manzi

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Giudici:

Disciplinare d'Appello: Cipollini Vasco (Empoli), Carlesi Renzo (Pisa), Carlesi David (Prato).

SETTORE ARBITRI

Coordinatore

Giorgio Fucini

Designatore

Franco Bandinelli

Coordinatore Osservatori

Luigi Lenzi

Gruppo di lavoro:

CONSIGLIO NAZIONALE LEGA CALCIO UISP

Il Consiglio della Lega Calcio Nazionale UISP, riunito a Sportilia il giorno 30 Maggio 2009, preso atto della decisione della Corte Nazionale di Giustizia n. 10/2008, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 16/01/2009 con la quale, in relazione alla gara di finale del campionato nazionale di Calcio a 11 uomini disputata il 30/08/2008 tra l'Associazione Le Querci e l'Associazione A.S. Romania, veniva accertato l'irregolare tesseramento di un giocatore dell'Associazione A.S. Romania, legato contrattualmente con una squadra professionistica militante nella massima serie del campionato di calcio a 11 rumeno; ai sensi dell'art. 37 R.O.,

DELIBERA

di revocare il titolo sportivo conseguito sul campo dall'Associazione A.S. Romania, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio Nazionale n. 5 del 14/07/2008 e di assegnare il titolo di Campione Nazionale 2008 calcio a 11 uomini all'Associazione LE QUERCI.

Inoltre la non accettazione dell'iscrizione dell'associazione A.S. Romania alle Finali Nazionali per un periodo di 5 anni.

Sportilia, 30/05/2009

F.to Il Presidente della Lega Calcio Nazionale UISP
Simone Pacciani

DELIBERA n° 41/44 anno 2008/09

Ricorrente : A.S.D. 4 Mori

Comitato UISP : EMPOLI

gara del 10-05-2009

C.U. n° 36 del 13-05-2009

C.U. n° 37 del 19-05-2009

L'A.S.D. 4 Mori ha presentato formale ricorso avverso le seguenti sanzioni di squalifica nei confronti di propri tesserati:

- Paolo Moschini – 6 gare ai sensi degli art.129, 131, 25 comma “A” e 26 RD.
- David Chiari – mesi 16 ai sensi degli art.129, 132, 136 e 26 RD.
- Roberto Salvadori – mesi 24 ai sensi degli art. 129, 131, 136 e 26 RD.

La ricorrente a difesa dei propri tesserati sostiene che per quanto concerne il Sig. Moschini, pur ritenendo ineccepibile l'espulsione, sia sproporzionata la squalifica per quanto effettivamente commesso (offesa al DG).

In quanto al tesserato Sig. Chiari sostiene che l'applicazione dell'art. 136 (atto di violenza a gioco fermo) sia da parte loro incomprensibile sostenendo che lo stesso non abbia assolutamente sfiorato il DG.

Il Sig. Salvadori, infine, presente indebitamente sul terreno di giuoco in quanto aveva proceduto al recupero di un pallone fuoriuscito dallo stesso, interveniva per sedare le molteplici proteste, scaturite dall'espulsione del Sig. Chiari, e involontariamente colpiva alle spalle il DG.

Chiede pertanto una revisione completa della sentenza del Giudice di Prima Istanza.

Dalla lettura del referto di gara (prova legale prevalente nei confronti delle prove semplici come da Articoli 88 e 89 RD) si evince chiaramente che per quanto riguarda il Sig. Moschini il Giudice ha applicato perfettamente la Normativa in quanto, il suddetto tesserato, da capitano (aggravante Art. 25 comma “A”), offendeva ripetutamente (Art. 129) il DG. (aggravante speciale Art.26).Quindi GG 6 di squalifica sono ritenute eque da questa Commissione.

In merito ai tesserati Chiari e Salvadori, abbiamo ritenuto opportuno consultare telefonicamente il DG per avere conferma di quanto riportato sul referto di gara (“ venivo colpito al ginocchio sinistro con una violenta pedata dal tesserato Chiari; venivo colpito alla schiena da uno spettatore, riconosciuto nel tesserato Salvadori, indebitamente presente sul terreno di giuoco, procurandomi forte dolore). Tale telefonata confermava che il tesserato Chiari colpiva volontariamente con una pedata il DG, ma non chiariva l'esatta dinamica del colpo ricevuto alle spalle dal Sig. Salvadori nel senso che, pur rimanendo evidente l'intenzionalità del gesto (la società dichiara che era sul terreno di giuoco per aver recuperato un pallone fuoriuscito ma, se è uscito si rimanda il solo pallone all'interno dello stesso) non si comprende come poi abbia colpito il DG.

P.Q.M.

In seguito a ciò, questa Commissione conferma la squalifica fino al 10/09/2010 per il tesserato David Chiari in base agli Articoli 129, 132 e 26 RD, e riduce la squalifica fino al 10/09/2010 al tesserato Roberto Salvadori per effetto degli Articoli 129 (offese da fuori il terreno di giuoco durante la gara), 131 136 e26 RD.

Si restituisce la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato l'11 giugno 2009

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi
Renzo Carlesi

DELIBERA n° 42 anno 2008/09
Ricorrente : A.S.D. Erta 2009
Comitato UISP : EMPOLI
gara del 09-05-2009
C.U. n° 36 del 13-05-2009

L'A.S.D. Erta 2009 ha presentato formale ricorso avverso le seguenti sanzioni di squalifica nei confronti di propri tesserati:

- Giovanni Centrella – 5 gare ai sensi degli artt.129 e 26,133 RD.
- Matteo Scappini – 4 gare ai sensi degli art. 129 e 26.

La ricorrente a difesa dei propri tesserati sostiene che il sig. Centrella, successivamente ad un'espulsione ritenuta eccessiva, stando nella zona antistante agli spogliatoi, non proferiva parole offensive verso il DG ma nei confronti del tesserato avversario che, con il suo comportamento, aveva tratto in inganno il DG stesso causandone l'ingiusta espulsione; per quanto concerne il sig. Scappini, sostiene che a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, protestava vivacemente nei confronti del DG, ma non usava mai parole offensive. Chiede, pertanto, una riduzione delle sanzioni.

Questa Commissione, esaminato il referto arbitrale, chiedeva telefonicamente maggiori delucidazioni al DG notando che nel referto stesso veniva riportato in maniera eccessivamente semplificata il comportamento dei tesserati oggetto del ricorso. A seguito di tale sollecitazione il DG faceva pervenire un supplemento di rapporto esaustivo attraverso il quale il DG stesso confermava che il Sig. Centrella riversava le proprie offese nei confronti dell'arbitro mentre il Sig. Scappini ad un'iniziale " sei disonesta " faceva seguire parole che sono configurabili in semplici proteste.

P.Q.M.

La Commissione d'Appello Regionale, in considerazione di quanto appreso, decide di confermare GG 5 giornate di squalifica per il tesserato Giovanni Centrella in base agli Articoli 129 e 26 e 133 RD, e di ridurre ,invece, la sanzione per il tesserato Matteo Scappini GG 2 per effetto degli Articoli 129 e 26 RD.

Si restituisce la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 11 giugno 2009

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi
Renzo Carlesi

DELIBERA n° 43 anno 2008/09
Ricorrente : A.S.D. Ponte a Elsa
Comitato UISP : EMPOLI
gara del 02-05-2009
C.U. n° 35 del 06-05-2009

L'A.S.D. Ponte a Elsa ha presentato formale ricorso avverso la sentenza del Giudice di Prima Istanza che squalificava il proprio tesserato Luca Baccifava fino allo 02-05-2010 in base agli Articoli 132, 136 e 26 RD.

La ricorrente sostiene che il proprio tesserato abbia commesso l'atto illecito (forte pestone sul piede sinistro del DG che gli provocava forte dolore) in maniera del tutto involontaria e inoltre, espulso dal campo, non inveiva né tantomeno minacciava il DG.

Questa Commissione, pur ritenendo il referto di gara ben comprensibile nella spiegazione della dinamica dei fatti, contattava il DG che in maniera esaustiva confermava di non aver alcun dubbio sulla volontarietà del tesserato Luca Baccifava di volerlo colpire. Il tutto reso ancor più evidente dalle dichiarazioni fatte dal suddetto tesserato al momento dell'espulsione che, mentre abbandonava il terreno di giuoco, proferiva " lo avevo promesso che a fine carriera l'avrei fatto!".

Al rientro del DG negli spogliatoi, inoltre, continuava ad avere toni e comportamenti intimidatori.

P.Q.M.

Riteniamo, a fronte di tutto ciò, congrua la sentenza emessa dal Giudice di Prima Istanza e confermiamo la squalifica al tesserato Luca Baccifava fino allo 02-05-2010 per effetto degli Articoli 132,136 e 26 RD.

Si incamera la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 11 giugno 2009

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi
Renzo Carlesi

DELIBERA n° 45 anno 2008/09
Ricorrente : A.S.D. Sanminiatese
Comitato UISP : Zona del Cuoio
gara del 16.05.2009
C.U. n° 33 del 27.05.2009

Ricorso dell'A.S.D. Sanminiatese avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado, con la quale è stata disposta nei confronti del tesserato Alessandro Sassetti anni 1 di squalifica in base agli Articoli 127, 129, 131, 136 e 26 R.D.

La ricorrente sostiene che il proprio tesserato non abbia colpito il DG alla fronte con una testata e, a sostegno della propria tesi difensiva, allega al ricorso alcune testimonianze di tesserati e non presenti alla gara e chiede una riduzione della squalifica.

Premessa. A pagina 91 della Normativa Generale attraverso la quale i vari organi di giustizia sportiva emettono le proprie sentenze, vi sono riportati gli Articoli 88 e 89 che regolano le acquisizioni delle prove. In particolare fa una netta distinzione fra le prove “semplici” e le prove “legali”; le prime sono, ad esempio, una serie di testimonianze raccolte fra coloro che hanno assistito a un eventuale atto illecito, le seconde sono in ordine di rilevanza:

- 1) referto dell'Arbitro
- 2) referto dell'Assistente ufficiale
- 3) relazione dell'Osservatore.

Nel caso in cui le prove semplici e legali fossero in contrasto, la Normativa riporta che le prove legali sono prevalenti sulle altre.

Dalla lettura del referto si evince che il tesserato Alessandro Sassetti, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, inveiva nei confronti del DG e, con la fronte, lo colpiva fra la fronte e il naso. A seguito di tale impatto il DG perdeva l'equilibrio e cadendo a terra picchiava la nuca provocandoli una momentanea perdita di sensi ed un giramento di testa obbligandolo alla sospensione della gara.

Tenendo conto della premessa sopra descritta è ovvio che le testimonianze allegate al ricorso (prove semplici) sono in contrasto con il referto arbitrale (prove legali) e di conseguenza le seconde prevalgono; detto questo la Commissione ritiene comunque eccessiva la squalifica deliberata in 1° grado in considerazione del fatto che la caduta del DG con il susseguente urto della nuca per terra non sono imputabili volontariamente al Sig. Sassetti reo comunque di un atto di violenza avendo colpito l'Arbitro con una testata.

P.Q.M.

La Commissione d'Appello Regionale delibera di ridurre la squalifica fino al 22-02-2010 in base agli articoli 127, 131, 136 e 26 RD.

Si restituisce la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato l'11 giugno 2009.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi
Renzo Carlesi
Vasco Cipollini

DELIBERA n° 46 anno 2008/09
Ricorrente : Via di Corte
Comitato UISP : Pisa
gara del: 18.05.2009
C.U. n° 35 del 31.05.2009

Ricorso della S.C. Via di Corte avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado, con la quale è stata disposta nei confronti del proprio tesserato Alessio Appiani la sanzione di GG 6 di squalifica ai sensi degli articoli 129, 131 e 26 R.D.

Tale sanzione risulta essere stata inflitta in quanto dal supplemento di rapporto redatto dal DG, si evince che il Sig. Appiani, incontrando casualmente la terna arbitrale in una pizzeria dopo lo svolgimento della gara Via di Corte- Marciana, offendeva (cretino) e minacciava (vengo a Ponsacco e ti spacco dalle botte) un componente della suddetta terna arbitrale.

La ricorrente basa la propria tesi difensiva sostanzialmente su 2 argomentazioni:

- 1) Inesistenza e/o nullità assoluta degli illeciti contestati sostenendo che tali fatti non sono sanzionabili in sede di Giustizia Sportiva in quanto la terna arbitrale aveva svestito la propria qualifica di Ufficiali di Gara e a tal proposito cita l'Art. 15 del Regolamento dell'Attività che testualmente riporta " Sono Ufficiali di Gara gli arbitri, gli assistenti ufficiali e gli Osservatori, purché siano nell'esercizio delle loro funzioni ".
- 2) Non veridicità delle circostanze esposte nel supplemento di rapporto. A sostegno di questa tesi la ricorrente elenca una serie di testimoni e allega al ricorso la testimonianza del titolare della pizzeria.

Il reclamo appare non fondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

Questa Commissione osserva che l'Art. 15 RA menzionato dalla ricorrente ha un'interpretazione diversa da quanto loro sostenuto; tale Articolo, infatti, stabilisce che sono Ufficiali di Gara coloro i quali, tra Osservatori Arbitri e Assistenti disponibili, vengono designati per svolgere le proprie funzioni in una determinata gara.

Non è possibile stabilire per regolamento un termine temporale oltre il quale un tesserato non sia più responsabile del proprio comportamento in quanto ciò autorizzerebbe chiunque, superato il suddetto termine, a commettere qualsiasi atto illecito rimanendo impunito!

Entrando nel merito della questione è indubbio che l'incontro all'interno della pizzeria sia avvenuto per circostanze fortuite, ma è altrettanto vero che il motivo del contendere è direttamente riferibile alla gara che la terna arbitrale aveva appena terminato di dirigere e di conseguenza gli illeciti commessi dal tesserato Appiani sono e devono essere sanzionati in sede di Giustizia Sportiva.

Per quanto concerne la seconda motivazione della tesi difensiva, questa Commissione intende precisare che i vari gradi di giudizio devono formulare le proprie sentenze basandosi sull'acquisizione di prove semplici (es. varie testimonianze) e di prove legali (referto dell'arbitro, referto dell'Assistente ufficiale e relazione dell'Osservatore). In caso di dissenso prevalgono sempre le prove legali (leggere Articoli 88 e 89 RD). Non è pertanto compito delle varie istanze stabilire l'eventuale veridicità delle prove legali, tant'è, che nel nostro ordinamento, è previsto che un Associazione o un tesserato che ritenga che da parte di un Ufficiale di Gara vi sia stata una dichiarazione mendace, ha il diritto di attivare il Procuratore Arbitrale che avrà l'obbligo di concludere il più rapidamente possibile l'istruttoria commissonatali producendo una relazione scritta delle proprie conclusioni in merito e presentarle al Giudice di Prima Istanza che prenderà le dovute decisioni.

P.Q.M.

Questa Commissione ritenendo infondate le motivazioni del primo punto e, come da Normativa, considerando prevalenti le prove legali alle prove semplici presentate dalla ricorrente, conferma in toto la sentenza del Giudice di Prima Istanza che squalifica per GG 6 il tesserato Alessio Appiani in base agli Articoli 129,131 e 26 RD.

Si incamera la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 11 giugno 2009.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi
Vasco Cipollini

DELIBERA n° 47 anno 2008/09
Ricorrente: Bar Valli
Comitato UISP: Siena
gara del 28/05/09 - C.U. n°06 del 01/06/09

La società Bar Valli propone ricorso avverso la decisione presa in primo grado con la quale il giudice sportivo squalificava il proprio tesserato Giacomo Muzzi fino al 01/10/09 in base agli articoli 129 e 132 RD.

In particolare la società ricorrente richiede l'annullamento della sanzione in quanto sostiene che il proprio tesserato, contrariamente a quanto riportato nel referto di gara, non ha né minacciato né offeso ripetutamente il DG perché, appena terminata la gara, rientrava velocemente negli spogliatoi e, di conseguenza, non poteva essere presente alle contestazioni perpetuate dai propri compagni nei confronti dell'Arbitro. A sostegno di tale tesi, la ricorrente, elenca dei nominativi disposti a testimoniare l'effettiva assenza, ai fatti sopra citati, del tesserato Sig. Muzzi.

Come già avvenuto per altri ricorsi, questa Commissione, puntualizza che le sentenze emesse dai vari gradi di giudizio, devono rispettare le regole dettate dalla Normativa Generale. In particolare facciamo riferimento agli Articoli 88 e 89 della suddetta Normativa che riguardano il ricorso in questione. Tali articoli, sintetizzando, suddividono le prove, a cui la Giustizia Sportiva può attingere, in "semplici" (per esempio varie testimonianze) e "legali" (es. referto dell'Arbitro) dove, quest'ultime, in caso di contrasto, sono prevalenti.

P.Q.M.

Tenendo in considerazione quanto sopra menzionato, la Commissione d'Appello Regionale, constatando che nel referto arbitrale si evince in maniera chiara e inequivocabile la presenza del Sig. Muzzi agli eventi accaduti al termine della gara e indicato come reo degli atti commessi (offese e minacce ripetute nei confronti del DG), delibera di rigettare il ricorso e conferma la squalifica fino al 01/10/2009 ai sensi degli Articoli 129,132 e 26 RD.

Incamera la cauzione di cui all'art.77 R.D.

Così deciso in Prato l'11 giugno 2009.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi
Renzo Carlesi
Vasco Cipollini

LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

Coordinamento Nazionale: Via della Viola, 1 – 06122 Perugia – Tel 075 5727542 Fax 075 5726684
e-mail: calcio@uisp.it sito internet: www.legacalcioisp.it

NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2009–2010

FINALI NAZIONALI

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 01 giugno 2010.
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5 donne).
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
5. Entro il 15 febbraio 2010 ogni Lega regionale deve:
 - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
 - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2009:
 - le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;
8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile
-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.
2. Entro il 15 febbraio 2010 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale. Le iscrizioni delle Associazioni affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.
3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2009 le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;
5. La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.
6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2009.
7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

**RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile**
-ambito agonistico-

-La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.

2. Entro il 15 febbraio 2010 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 31RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. La lista non potrà essere né modificata né integrata dopo la sua consegna.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2010; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 31 RA- anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2009 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme

di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione.

Entro il 1° marzo 2010 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l'eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP "Circolare del 31 maggio 2009"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^a categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino) nella stagione sportiva 2009-2010 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l'utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno d'età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2009.

3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.

4. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2009-2010 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

Le Leghe territoriali possono ridurre il termine temporale del 31 gennaio 2010.

5. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp calcio a 11, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

6. Gli atleti che disputino una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2010 non possono, in nessun caso, partecipare successivamente all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

7. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 maschile oltre le categorie C1/C non possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp in tutte le discipline.

8. Le atlete che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 femminile possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

9. Le atlete che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 11 femminile non oltre la categoria serie B possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

In deroga all'art. 2 della presente Circolare, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

10. Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7/8 sono compatibili e pertanto:

a) gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 5 maschile con esclusione delle categorie C1/ C e superiori possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 e a 7/8 della Lega calcio Uisp.

b) gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11 maschile categorie 3a, 2a e 1a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5 della Lega calcio Uisp.

c) gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno preso parte ad attività ufficiale di calcio a 11 maschile Figc categorie 3a, 2a e 1a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 7/8 e over 35 calcio a 11 della Lega calcio Uisp.

11. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO
Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp)

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
	e-mail calcio@uisparezzo.it	
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
	e-mail carrara@uisp.it	
EMPOLI	Tel. 0571 72131 - Fax. 0571.700293	Via Bardini 18, 50053 Empoli (FI)
	e-mail calcio@empoliuisp.it	
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
	e-mail calcio@uispfirenze.it	
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
	e-mail borgo@uon.it	
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
	e-mail legacalcioispvald@libero.it	
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759	Via Ravel 19, 58100 Grosseto
	e-mail grosseto@uisp.it	
LIVORNO	Tel. 0586 887433 - Fax. 0586 894332	Via Paretti 8, 57122 Livorno
	e-mail calcio.livorno@uisp.it	
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
	e-mail uisplucca@virgilio.it	
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137	Via L. Repaci 1 55049 Viareggio (LU)
	e-mail luccaversilia@uisp.it	
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
	e-mail uispgarfagnana@inwind.it	
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086	Via Alberica 6, 54100 MASSA
	e-mail massa@uisp.it	
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
	e-mail uisppio@infol.it	
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
	e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	
PISTOIA	Tel. 0573 23082 - Fax. 0573 22208	Via Bastione Mel2eo 80, zona S. Agostino, 51100 PISTOIA
	e-mail pistoia.calcio@uisp.it	
VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
	e-mail uisp@pistoia.it	
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
	e-mail calcio@uisprato.it	
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
	e-mail calcio.siena@uisp.it	
VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
	e-mail uispvaldelsa@alice.it	
VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
	e-mail legacalcioispvald@libero.it	
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347	Via Sacco e Vanzetti 29, 56025 Pontedera (PI)
	e-mail legacalcio@uispvaldera.it	
VALDICECINA	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
	e-mail legacalcio@uispcecina.it	
ZONA DEL CUIOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
	e-mail cuoio@uisp.it	